

## GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2012 addì 19 del mese di aprile, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
- 3) Francesco Casini - Assessore
- 4) Rita Guidetti - “
- 5) Laura Guerrini - “
- 6) Silvia Tacconi - “

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n. 37

Oggetto: Localizzazione di una nuova farmacia di cui all'art. 11 del D.L. n. 1 del 24 Gennaio 2012 modificato dalla L. 24 Marzo 2012 n. 27 (D.L. Liberalizzazioni).

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività” come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” il quale all’art. 11 prevede, al fine di potenziare il servizio di distribuzione farmaceutica e l’ accesso alla titolarità delle farmacie una modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci:

*1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;*

*b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:*

*«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:*

- a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità*

*di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*

*b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri;*

*c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:*

*«Art. 2. -*

*1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.*

*2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.*

*3. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*

RAVVISATO che il Comune di Bagno a Ripoli ha una popolazione residente al 31.12.2010 pari a 25.787 abitanti;

VISTO che sul territorio sono presenti n. 7 (sette) Farmacie di seguito indicate:

- Farmacia Dott.ssa Maria Teresa Faucci  
Via Roma 154 - Bagno a Ripoli  
CF FCCMTR70S64D612B
- Farmacia BISCHI  
Via Pulicciano n. 1 Antella  
CF BSCNMR35L42A564U
- Farmacia BRONZINI  
Piazza Umberto I° n. 43 - Grassina  
CF PRRLRT71B07D612V
- Farmacia S. MARIA ANNUNZIATA di Palchetti Francesca & C. snc  
Via Chiantigiana 34/c  
P.I. 05199480483
- Farmacia RIMAGGIO E VICCHIO della Dott.ssa Baggiani Mariuccia  
Via di Rimaggio n. 30 Bagno a Ripoli

P.I. 05562970482

- Farmacia ILVENTO  
Via del Carota 1 - Bagno a Ripoli  
CF LVNMHL52D11E147D
- Farmacia DESANTIS  
Via Pian di Grassina - Grassina  
CF DSNGNS50R26O591A;

VISTO che in base al nuovo criterio di abitanti introdotto nel Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, il Comune di Bagno a Ripoli può programmare l'istituzione di una nuova farmacia sulla base dei criteri ivi indicati;

RITENUTO opportuno nella scelta della localizzazione della nuova farmacia, far riferimento a criteri di distribuzione che consentano di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate così come ben rilevabili nella cartografia allegata;

RITENUTO opportuno, in sede di identificazione della collocazione della nuova farmacia tener conto anche delle scelte urbanistiche in quanto così possiamo anche tener conto dello scenario di sviluppo futuro urbano;

VISTO che l'individuazione della nuova sede farmaceutica ha tenuto conto dell'equa distribuzione delle farmacie esistenti nel territorio comunale come ben evidenziato nella cartografia allegata al presente atto;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27 Luglio 2011 è stato approvato il nuovo Piano Strutturale in cui vengono individuate le Unità Territoriali Organiche Elementari così come definite dall'art. 24 della L.R. n. 5/95 che individuano parti di territorio aventi autonomia funzionale utilizzate nei piani urbanistici per stabilire il dimensionamento massimo ammissibile dello sviluppo urbanistico e che individuano il territorio urbanizzato;

VISTO che la zona nella quale l'Amministrazione Comunale propone l'individuazione ha una popolazione di circa 2.000 abitanti e si estende per circa 16 chilometri quadrati ed è di stretto collegamento con le

frazioni di Grassina - zona Via Spinello Aretino, di Capannuccia e Quarate, zone scarsamente abitate, ma che avranno nell'ambito delle previsioni urbanistiche ad oggi vigenti un futuro sviluppo che determinerà il sicuro superamento della soglia dei 3300 abitanti;

CONSIDERATO che la zona sarà interessata alla realizzazione della variante alla S.R. 222 Chiantigiana che convoglierà nella zona un considerevole volume di traffico veicolare proveniente dalla zona del Chianti fiorentino;

DATO ATTO che a seguito dell'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuata sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1 del decreto legge citato, l'Amministrazione Comunale dovrà inviare i relativi dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto perché attivi le procedure di sua competenza;

CONSIDERATO che è da ritenersi superata la rigida divisione del territorio comunale, con un ruolo vincolante per la Pianta Organica e per la ripartizione in zone predisposte secondo la normativa precedente, ponendo il Comune individuare, sentita l'Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti, le zone nelle quali istituire le nuove farmacie tenendo conto: di un'equa distribuzione anche per le zone scarsamente abitate e della distanza da ogni farmacia esistente di 200 metri;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 21/03/2012 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie: *"la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti)."*;

CONSIDERATO pertanto che sulla base di quanto sopra disposto dalla normativa vigente e dalla circolare del Ministero, risulta evidente che la ripartizione in zone del territorio non è un elemento vincolante costituendo solo un elemento di riferimento per assicurare una equa distribuzione sul territorio degli esercizi, dovendo garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha consultato l'Ordine provinciale dei farmacisti e la ASL - competente Servizio Farmaceutica Convenzionale, mediante comunicazione di posta elettronica rif. prot. 13142 del 18 Aprile 2012;

VISTO il parere del Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali, Attività Culturali ed Economiche per gli aspetti tecnici, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 let. d) del D.lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

#### DELIBERA

- 1) di approvare la zonizzazione in forma cartografica allegata al presente atto quale parte integrante;
- 2) di individuare quale zona ove proporre una nuova sede farmaceutica la zona di:  
Grassina-Via di Tizzano e vie limitrofe (Via Spinello Aretino, Via Sandro Botticelli, Via di Sant'Andrea a Morgiano .....), partendo dal suo inizio sulla diramazione a sx della S.R. 222 Chiantigiana fino al confine comunale con il Comune di Greve in Chianti;
- 3) di inviare il presente atto al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza.

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmati nell'originale:

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

f.to Baldi

IL PRESIDENTE

f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 8 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 8 maggio 2012

L'Istruttore Amministrativo

(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 8 maggio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori